



ORDINANZA N° 25 del 21/12/23

OGGETTO: Divieto temporaneo di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici (IV categoria) dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2023 – alle ore 3 del mattino del 1 gennaio 2024.

IL SINDACO

Premesso che:

- ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- puntualmente, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi -pur sempre- di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato;

Considerato che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo per i minori a cui deve essere riservata speciale tutela;

Tenuto conto che le conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

Ravvisato che se da un lato occorre una azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali, per contro, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione ex art. 57 TULPS;

Considerato che l'amministrazione comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la polizia locale;



Rilevato, pertanto, urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, a vietare l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artificio pirotecnici di IV Categoria;

Vista la nota del ministero dell'Interno prot. n°18798 del 09/12/2016 relativa alle ordinanze sindacali aventi ad oggetto il divieto di utilizzo di petardi, botti ed altri artifici pirotecnici;

Considerato che la giurisprudenza al riguardo ha ribadito la necessità di adottare siffatti provvedimenti circoscrivendo gli stessi alla necessità di intervenire con misure che abbiano un carattere "provvisorio" ed a condizione della "temporaneità dei loro effetti" in quanto situazioni eccezionali non altrimenti governabili;

Ritenuto pertanto necessario fissare un termine finale di efficacia dell'ordinanza sindacale allo scopo di non istituzionalizzare situazioni emergenziali;

Ribadita la necessità di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nonché nel contempo assicurare il carattere provvisorio e non permanente del presente provvedimento;

Visti:

gli art. 50 e 54 del D.L.gs 267 del 18/08/2000,

l'art.7 bis del D.Lgs.267 del 18/08/2000,

l'art 57 del TULPS;

la legge 689/1981;

il DPCM del 4.12.2020 e e ss.mm.ii. in tema di Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

ORDINA

Il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, botti, ed altri materiali esplosivi (IV categoria) dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 3 del mattino del 1 gennaio 2024, nel perimetro di centri abitati o in prossimità di luoghi pubblici, o di uso pubblico, affollati ovvero di aree a rischio di propagazione incendi.

DISPONE che

- l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. vo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all' Autorità Giudiziaria;
- le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n° 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art 20 comma 5 legge citata;



- gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;
- alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del Comune di Nocera Superiore;

TRASMETTE

la presente ordinanza:

- 1) alla Prefettura di Salerno
- 2) al Comando Polizia Locale
- 3) alla Stazione Carabinieri di Nocera Superiore

INFORMA

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.


Il Sindaco
Avv. Giovanni Maria Cuofano